

Imposta di bollo multitasking

Pagamento accorpato per scioglimento e cancellazione

Pagina a cura

DI CINZIA DE STEFANIS

È dovuta un'unica imposta di bollo nel caso di scioglimento senza messa in liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone. Se il notaio provvede con la medesima istanza al deposito contestuale dell'atto di scioglimento di società di persone e della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento tramite il Modello unico informatico (Mui), è pari a 156 euro, includendo anche l'imposta dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa società dal registro delle imprese. Questo in considerazione dell'unicità della istanza. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale Lombardia, in risposta all'interpello presentato dalla Cciaa di Brescia (si veda *ItaliaOggi* dell'8 giugno 2016).

Atto unico. Lo scioglimento della società di persone senza messa in liquidazione è formalizzato attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da registrare presso l'Agenzia delle entrate, a cura del notaio rogante o autenticante, tramite il Modello unico informatico (Mui). L'atto sconta l'imposta di bollo nella misura di 156 euro prevista «per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese». L'imposta include anche quella dovuta per la contestuale richiesta di cancellazione della stessa società dal registro delle imprese. Naturalmente, qualora la richiesta di cancellazione sia, invece, depositata presso il registro delle imprese separatamente rispetto all'atto di scioglimento della società, ovvero sia presentata una autonoma istanza, sarà dovuta un'autonoma imposta di bollo, che per le società di persone è fissata nella misura di 59 euro.

Tre fasi per lo scioglimento. Lo scioglimento di una società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplice) avviene mediante un procedimento articolato in tre fasi successive. La prima si verifica al momento dello scioglimento. La seconda è quella della liquidazione, che viene svolta dai liquidatori nominati dalla società o dal giudice, ma il suo oggetto è quello di liquidare il patrimonio sociale e

Le novità

Atto unico di scioglimento e cancellazione	L'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica (Mui) dell'atto di scioglimento della società di persone include anche quella dovuta per la contestuale richiesta di cancellazione della stessa azienda dal registro delle imprese. Per queste pratiche quindi, per le quali il bollo (euro 156,00) è già stato pagato sull'atto tramite Mui (Modello unico informatico), non deve essere corrisposta l'ulteriore imposta di bollo al momento del deposito al registro imprese
Istanza di cancellazione presentata separatamente al registro imprese	Se la richiesta di cancellazione è presentata al registro delle imprese separatamente all'atto di scioglimento allora sarà dovuta un'autonoma imposta di bollo pari a 59,00 euro
Notaio	Visto che il notaio con la medesima istanza provvede al deposito contestuale dell'atto di scioglimento di società di persone e della richiesta di cancellazione dalla stessa dal registro delle imprese (mediante compilazione della sezione 6/A del modulo S3) trova applicazione il principio sancito dall'articolo 13 del dpr n. 642/1972 in virtù del quale con il pagamento di una sola imposta possa iscriversi sul medesimo foglio atti contenenti più istanze, se redatti in un unico contesto. Dunque in considerazione dell'unicità dell'istanza l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento della società di persone include anche quella dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa azienda dal registro delle imprese.

L'estinzione non è immediata

Lo scioglimento non determina l'estinzione della società che continua a esistere, ma produce effetti riguardo alla denominazione sociale, ai soci, all'amministrazione della società, all'attività sociale.

Lo scioglimento non determina la cessazione dell'attività, ma il mutamento dello scopo sociale. Vale a dire che scopo della società non è più quello dello svolgimento dell'attività economica, ma quello di utilizzare il patrimonio sociale per pagare i debiti della società e ripartirne la restante parte tra i soci. In ogni caso l'avvenuto scioglimento della società produce quale effetto la limitazione dei poteri degli amministratori, ai sensi dell'articolo 2274 c.c., ai soli affari urgenti.

Per atti urgenti si intendono gli atti di conservazione del patrimonio sociale e per altra dottrina si intendono gli atti comunque diretti a evitare un pregiudizio alla società.

Contravvenendo a tale divieto, essi si assumono la responsabilità illimitata e solidale per gli affari compiuti. Infatti dopo la delibera di scioglimento di una società di persone, pure se non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di liquidazione, resta preclusa la possibilità per gli amministratori di esercitare poteri diversi da quelli previsti dall'articolo 2274 c.c., nonché di procedere all'esclusione di un socio, atteso che la configurabilità di uno scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, con la liquidazione della relativa quota, trova ostacolo nel pas-

saggio della società in una fase diretta alla liquidazione di tutti i soci, con la ripartizione del residuo attivo, dopo l'estinzione dei debiti.

Dopo lo scioglimento, le società in nome collettivo e in accomandita semplice regolari devono obbligatoriamente indicare negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione (art. 2250 c.c.).

A seguito dello scioglimento: i liquidatori prendono il posto degli amministratori in quanto sono gli organi incaricati della liquidazione della società (art. 2275 c.c.); i soci mantengono inalterata la proprietà delle loro quote, che possono però cedere ad altri.

Pertanto nel momento in cui si verifica una delle cause di scioglimento sopra descritte, senza che si provveda a eliminarla quando possibile, inizia la procedura di liquidazione vera e propria. È compito degli amministratori accertare e segnalare ai soci che si è verificata una causa di scioglimento ma ciascun socio può, se l'avvenuto verificarsi di una causa di scioglimento sia controverso, rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che lo accerti. Gli amministratori devono convocare, nel termine di trenta giorni, l'assemblea per la deliberazione relativa. L'assemblea, che delibererà con il consenso di tutti i soci, provvederà altresì alla nomina dei liquidatori. Possono essere nominati liquidatori gli amministratori, i soci o persone estranee all'azienda.

diventa quello di soddisfare i creditori societari e distribuire tra i soci l'eventuale residuo attivo. Nella terza fase si procede alla cancellazione della società dal registro delle imprese e alla sua estinzione, che avviene quando non sussistono più crediti o debiti riferibili alla società stessa. Lo scioglimento della società avviene per le cause previste dalla legge ed eventualmente dall'atto costitutivo.

Nel momento in cui una di queste si verifica, essa è immediatamente efficace nei confronti degli organi sociali non appena ne vengano, o avrebbero dovuto venirne, a conoscenza; di particolare importanza è il divieto che ne deriva, per gli amministratori, di compiere atti che non siano urgenti. Nei confronti dei terzi, invece, la causa di scioglimento è efficace solo dopo che gli amministratori hanno adempiuto agli obblighi di accertamento e di pubblicità. Verificatasi una causa di scioglimento, l'assemblea straordinaria può, all'unanimità quasi in tutti i casi, deliberare la revoca della liquidazione. Ai sensi dell'articolo 2308 c.c., la società si scioglie a seguito di specifici eventi che, di fatto, ne impediscono una proficua continuazione. Tali sono «il decorso del termine», «il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo».

La società può anche sciogliersi: per volontà di tutti i soci; per il venir meno della pluralità dei soci (non ripristinata nel termine di sei mesi), per le altre cause previste dal contratto sociale e per dichiarazione di fallimento se trattasi di impresa commerciale ai sensi dell'articolo 2195 c.c.

Scioglimento senza liquidazione. Lo scioglimento della società, deliberato dall'assemblea dei soci anteriormente al termine di scadenza della società, senza la liquidazione della stessa, si ipotizza in tutti quei casi in cui non sussiste nel patrimonio sociale alcun elemento di attivo e di passivo, sicché la procedura liquidatoria, che è intesa alla liquidazione di detti attivo e passivo, si profili un adempimento puramente formale e quindi sostanzialmente inutile. Infatti l'articolo 2272, n. 3 c.c. sancisce che «la società si scioglie per volontà di tutti i soci, sicché a fronte di un unanime consenso e del contestuale unanime riconoscimento dell'insussistenza di attivo e passivo, che siano suscettibili di una procedura liquidatoria, bene si procede al diretto scioglimento senza la previa messa in liquidazione della società».